

(N. 1639)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(SPADOLINI)

e dal Ministro delle Finanze

(FORMICA)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(LA MALFA)

e col Ministro del Tesoro

(ANDREATTA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 NOVEMBRE 1981

Conversione in legge del decreto-legge 20 novembre 1981, n. 661, concernente modificazione della misura della soprattassa per omesso, tardivo o insufficiente versamento delle imposte sui redditi

ONOREVOLI SENATORI. — I contribuenti che non eseguono entro le prescritte scadenze i versamenti — previsti dalle vigenti disposizioni a titolo di acconto o di saldo — delle imposte sul reddito delle persone fisiche e sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi o li eseguono in misura inferiore al dovuto sono soggetti alla soprattassa del 15 per cento delle somme non versate, sulle quali si applica altresì l'interesse in ragione del 12 per

cento annuo con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza.

Le vigenti misure della soprattassa risalgono all'anno 1976, essendo state stabilite con il decreto-legge 4 marzo 1976, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 2 maggio 1976, n. 160, nonchè con il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1976, n. 920.

Le misure sopra ricordate non possono più considerarsi sufficientemente adeguate,

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

posto che l'onere che taluni contribuenti incontrano per adempiere agli obblighi del versamento con il ricorso al mercato finanziario è divenuto ormai di gran lunga superiore.

Non è da escludere infatti che la minore complessiva onerosità della soprattassa e degli interessi, quale risulta dalle misure vigenti, rispetto al costo del danaro in genere ed in particolare ai tassi bancari praticati nel mercato, induca taluni contribuenti ad uniformare il proprio comportamento a criteri utilitaristici evadendo l'obbligo di puntuale versamento dei tributi.

Valgono a questo proposito i seguenti esempi esplicativi. Si ipotizzi un contribuente il quale debba versare a titolo di acconto, entro il corrente mese di novembre, lire 9.000.000 di imposte sul reddito e che, in luogo di adempiere, decida di procrastinare il versamento effettuandone uno solo a saldo in sede di autoliquidazione contestuale alla presentazione della dichiarazione dei redditi nell'anno 1982.

Tale comportamento (omesso versamento a titolo di acconto di lire 9.000.000) rende applicabile:

la soprattassa del 15 per cento	L. 1.350.000
gli interessi del 12 per cento annuo per sei mesi di ritardo	» 540.000
Totale	L. 1.890.000

La somma di lire 1.890.000 può considerarsi corrispondente ad un costo del 42 per cento in ragione di anno, di gran lunga superiore a quello che il contribuente avrebbe dovuto corrispondere per procurarsi a credito la somma di lire 9.000.000 per sei mesi.

Si consideri poi l'ipotesi di un contribuente il quale debba versare a saldo, in occasione dell'autoliquidazione contestuale alla presentazione della dichiarazione dei redditi nell'anno 1982, la somma di lire 6.000.000 di imposte sul reddito e non vi provveda pur presentando la dichiarazione dalla quale risulti il debito di imposta.

In questo caso l'ufficio, eseguiti i controlli a norma degli articoli 36-bis e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, iscriverà a ruolo l'imposta non versata (pari a lire 6.000.000) ed inoltre:

la soprattassa del 15 per cento	L. 900.000
gli interessi del 12 per cento per ciascuno degli anni intercorrenti tra la scadenza del termine per effettuare il versamento e quello dell'iscrizione a ruolo (presuntivamente diciotto mesi)	» 1.080.000
Totale	L. 1.980.000

La somma di lire 1.980.000 è corrispondente ad un costo del 22 per cento annuo destinato a ridursi qualora l'iscrizione a ruolo ritardasse ulteriormente.

In questa situazione appare vantaggioso per il contribuente astenersi dal versamento a saldo al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi.

Ne consegue che lo svantaggio per il contribuente, derivante dall'applicazione della soprattassa e degli interessi nelle misure attualmente vigenti in caso di omissione dell'acconto, può essere ampiamente compensato mediante il mancato versamento dell'imposta dovuta a saldo in sede di dichiarazione dei redditi. Ciò può indurre il contribuente ad evitare il versamento sia dell'acconto sia del saldo, cercando così di recuperare, attraverso un trattamento successivo più favorevole, il maggior costo che subisce in dipendenza del mancato versamento dell'acconto.

Il rimedio, sul piano tecnico, è offerto dalla norma proposta, la quale, mantenendo fermo l'importo della soprattassa attualmente vigente per l'omesso versamento dell'acconto, che, come si è visto, è sufficientemente scoraggiante, eleva invece la misura di quella dovuta per insufficiente od omesso versamento dell'imposta dichiarata, comprensiva dell'eventuale acconto non versato, al 45 per cento.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L'effetto pratico che si consegue è quello di equiparare sostanzialmente il costo dell'operazione di rinvio del versamento del saldo a quello attualmente subito in relazione all'omissione del versamento dell'acconto.

Così, ad esempio, se si ipotizza il caso di un contribuente che per il 1980 abbia pagato un'imposta di lire 10.000.000 e che in base alla dichiarazione da presentarsi nel maggio 1982 risulti debitore per il 1981 di un'imposta di lire 12.000.000, si ha che tale contribuente, nel mese di novembre 1981 deve versare un acconto d'imposta di lire 9.000.000 (pari al 90 per cento dell'imposta del 1980) ed a maggio del 1982 dovrà versare a saldo l'imposta di lire 3.000.000 (12.000.000 meno 9.000.000). Detto contribuente, ove decida di non eseguire i predetti versamenti d'acconto e a saldo attendendo che le somme dovute vengano iscritte a ruolo sulla base della dichiarazione del maggio 1982, andrà incontro ai seguenti oneri in dipendenza dell'omesso versamento di lire 9 milioni nel novembre 1981 e di lire 12.000.000 nel maggio 1982, presumendosi che il pagamento mediante ruolo avvenga nel novembre del 1983:

soprattassa del 15 per cento su lire 9.000.000	L. 1.350.000
interessi del 12 per cento annuo per il semestre dicembre 1981 - maggio 1982	» 540.000
Totale	L. 1.890.000

La mancata effettuazione del versamento d'acconto viene a costare al contribuente, come già si è evidenziato nel primo esempio, per sei mesi lire 1.890.000, pari al 42 per cento annuo della somma di lire 9.000.000 non versate (se il contribuente a maggio 1982 versasse poi l'intero ammontare dell'imposta, questo resterebbe il solo aggravio da lui sopportato). Posto che lo stesso contribuente si astenga anche dal versamento a saldo di lire 12.000.000, per l'ulteriore omissione di versamento autonomamente sanzionabile, subirà la soprattassa del 45 per cento e l'interesse annuo del

12 per cento, con il seguente aggiuntivo onere:

soprattassa del 45 per cento su lire 12.000.000	L. 5.400.000
interesse annuo del 12 per cento per diciotto mesi	» 2.160.000
Totale	L. 7.560.000

L'onere complessivo è quindi di lire 9 milioni 450.000 (1.890.000+7.560.000) di cui lire 1.890.000 per il mancato versamento dell'acconto, con un costo in ragione d'anno del 42 per cento rapportato all'acconto stesso, e lire 7.560.000 per il mancato versamento dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione, con un costo in ragione d'anno anch'esso del 42 per cento rapportato all'imposta stessa.

Alle finalità sopra illustrate si provvede con l'articolo 1, mentre il successivo articolo 2 dispone che la nuova disciplina si applica a tutti i versamenti che debbono essere effettuati entro termini la cui scadenza cade posteriormente alla data di entrata in vigore del decreto

Va rilevato infine che la normativa proposta, incidendo direttamente sulla violazione dell'obbligo di effettuare i versamenti a saldo, cioè coevamente alla presentazione della dichiarazione dei redditi, si presenta urgente ed indilazionabile, in quanto viene ad esplicare la sua efficacia nei confronti di tutti quei soggetti diversi dalle persone fisiche per i quali il termine della presentazione della dichiarazione dei redditi è collegato con la durata dell'esercizio sociale non coincidente con l'anno solare e che sono in procinto di presentare siffatta dichiarazione. Nè va sottovalutata la circostanza che una più rigorosa disciplina delle conseguenze derivanti dall'omissione o dall'insufficienza del versamento a saldo è suscettibile di influenzare indirettamente anche il comportamento dei contribuenti che si accingono ad effettuare entro il corrente mese il versamento di acconto.

* * *

Il decreto-legge viene ora presentato al Parlamento, ai fini della sua conversione in legge.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 20 novembre 1981, n. 661, concernente modificazione della misura della soprattassa per omesso, tardivo o insufficiente versamento delle imposte sui redditi.

Decreto-legge 20 novembre 1981, n. 661, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 323 del 24 novembre 1981.

**Modificazione della misura della soprattassa per omesso, tardivo
o insufficiente versamento delle imposte sui redditi**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità ed urgenza di emanare le disposizioni necessarie per modificare la misura della soprattassa dovuta nel caso di omesso, tardivo o insufficiente versamento delle imposte sui redditi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 novembre 1981;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

La misura della soprattassa di cui al primo periodo del primo comma dell'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, è elevata al quarantacinque per cento delle imposte sul reddito delle persone fisiche, sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi dovute in base alla dichiarazione al netto delle detrazioni, dei crediti di imposta, delle ritenute d'acconto e dell'acconto versato. Resta ferma nella misura del quindici per cento la soprattassa per omesso o insufficiente versamento dell'acconto previsto dalla legge 23 marzo 1977, n. 97, e successive modificazioni e dal decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 936, convertito nella legge 23 febbraio 1978, n. 38, e successive modificazioni.

Art. 2.

Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano ai versamenti il cui termine scade successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 novembre 1981.

PERTINI

SPADOLINI — FORMICA — LA MALFA —
ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA